

COMUNE DI SPORMINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1/2025 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2025-2027

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **14** del mese di **GENNAIO** alle ore **14:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	giustificato	ingiustificato
GIOVANNINI DIEGO		
COSTA PATRIZIO		
DISSEGNA ELISA	X	

Assiste il Segretario comunale RIZZI dott. MICHELE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor GIOVANNINI DIEGO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

La L.P. n.18/2015, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione all'articolo 10 della Legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli Enti locali e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto.

La L.P. n.18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali.

L'art. 169 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. dispone che la Giunta comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza e, con riferimento al primo esercizio, anche in termini di cassa.

Si rileva che, con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella Legge 113/2021, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) non ricomprende gli obiettivi gestionali. In particolare, l'art. 1, comma 4, del d.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, (Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi al Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprimendo il terzo periodo dell'art. 169, comma 3 – bis, del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG)" "toglie" dal P.E.G. gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella Legge n.113/2021.

Ai sensi dell'art.18-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n. 113, le disposizioni dell'art. 6 del medesimo Decreto Legge sono state recepite dalla Regione Trentino – Alto Adige nel proprio ordinamento con Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7.

Il P.E.G. rimane quindi un documento di programmazione finanziaria riguardante la suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di previsione per ciascun Responsabile di Servizio, ed affida le dotazioni finanziarie necessarie ai Responsabili dei Servizi.

Il P.E.G. è rappresentato per centri di responsabilità e, all'interno degli stessi, per centri di costo intesi come aree rispetto alle quali si determinano i risultati della gestione affidati ad un Responsabile, espressi in termini finanziari nell'ambito del P.E.G. ma considerati in termini economici nella complessiva logica gestionale dell'Ente.

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011, il P.E.G. è definito come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Si ritiene di articolare la parte finanziaria del P.E.G., quale strumento di gestione del bilancio di previsione, secondo le seguenti modalità:

- a) le tipologie di entrata vengono ripartite in categorie e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Le categorie di entrata sono individuate nell'elenco di cui all'Allegato n. 13/2 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.;
- b) le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto o al quinto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m., comma 1-bis);

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 dd. 18.12.2024, immediatamente esecutiva, sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed i relativi allegati, nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP). Nel DUP sono stati individuati gli obiettivi strategici (Sezione Strategica - SeS) e gli obiettivi operativi annuali individuati all'interno di ciascun Programma (Sezione operativa -SeO).

CIO' PREMESSO E RILEVATO

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 dd. 18.12.2024, con cui sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed i relativi allegati, nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP);

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 38 dd. 15.04.2024 con cui è stato approvato il PIAO 2024-2026;

RICORDATO che con precedenti propri provvedimenti il Sindaco ha nominato i Responsabili di Servizio;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi di programma

DELIBERA

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, con cui vengono affidate le risorse finanziarie necessarie ai centri di responsabilità/centri di spesa come rappresentato nel documento Allegato A, predisposto dal Servizio Finanziario, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il P.E.G. 2025-2027 è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione e, con riferimento al primo esercizio, è redatto anche in termini di cassa;
3. di evidenziare che:
 - nel caso in cui il P.E.G. e il P.I.A.O. non prevedano per alcune dotazioni finanziarie le direttive che autorizzano l'esercizio dei poteri di gestione del responsabile del Servizio di merito, la Giunta comunale adotta i relativi atti di indirizzo, da formalizzarsi con specifico provvedimento deliberativo o con conchiuso;
 - i Responsabili di Servizio, prima di dare corso a spese non contemplate nei predetti atti programmatici o comunque in provvedimenti approvati ovvero previsti solo in modo generico, dovranno segnalare preventivamente la necessità dell'intervento alla Giunta comunale o all'Assessore competente e attenersi alle conseguenti indicazioni per la prosecuzione della procedura di spesa;
4. di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi;
5. di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184, comma 4 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
6. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Diego Giovannini

Dott. Michele Rizzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.